

Verifica di compatibilità, ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento di strutture sanitarie) e verifica di funzionalità, a i fini dell'accreditamento: ambiti di applicazione e modalità.

Sono di seguito indicati gli ambiti di applicazione e le modalità per:

- 1) la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale di cui all'artt. 2 e 4, comma 3, della L.R. n. 51/2009 per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche, equiparate e private e per l'ampliamento di quelle esistenti;
- 2) la verifica di funzionalità rispetto alla programmazione regionale di cui all'art. 29 della L.R. n. 51/2009 per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Verifica di compatibilità.

1. Ambiti di applicazione

Sono soggetti a verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e per l'ampliamento di quelle esistenti tutte le strutture sanitarie, pubbliche, equiparate e private, di ricovero ospedaliero ed extraospedaliero (residenziale e semiresidenziale).

Sono esclusi dalla verifica di compatibilità le strutture sanitarie ambulatoriali, di specialistica e diagnostica, salvo per le seguenti discipline:

- 1) disciplina di radioterapia (B1.6)
- 2) disciplina di medicina nucleare, compresa P.E.T. ed altra alta tecnologia (B1.3)
- 3) strutture di genetica medica, laboratorio di genetica medica e servizio clinico di genetica medica (B1.13)
- 4) unità di raccolta sangue e degli emocomponenti (B1.14b)

Sono, altresì, soggette alla verifica di compatibilità le apparecchiature di Risonanza Magnetica **non settoriali** con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla.

Sono escluse dalla verifica di compatibilità e dall'autorizzazione all'installazione le apparecchiature di Risonanza Magnetica **settoriali** con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 0,5 Tesla.

Si precisa che le apparecchiature di Risonanza Magnetica **non settoriali** con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette, così come disposto dall'art. 5, comma 2 del DPR 542/94 e successive modifiche, anche alla successiva

autorizzazione regionale all'installazione.

La verifica di compatibilità **non deve** essere richiesta per:

- a) per la realizzazione di posti letto ospedalieri destinati all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia del personale dipendente delle Aziende Sanitarie in base a quanto disposto dall'art. 4, commi 10 e 11, del D. L.vo 502/1992;
- b) per le realizzazioni già previste in atti programmatici della Regione e finanziati totalmente o parzialmente con fondi regionali o statali.

2. Modalità

Come previsto dalla L.R. n. 51/2009, art. 2 e 4, comma 3, il Comune o, nei casi previsti, il soggetto interessato, per la realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche, equiparate e private, e per l'ampliamento di quelle esistenti, acquisisce preventivamente della Giunta regionale provvedendo ad effettuare la richiesta, il parere positivo sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale.

Si precisa che la richiesta per la verifica di compatibilità delle apparecchiature di RM con campo statico non superiore a 4 Tesla dovranno essere obbligatoriamente correlate dalla domanda di autorizzazione all'installazione ed all'uso di cui alla DGRT. n. 1610 del 21 dicembre 2020 "Procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso clinico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 10.8.2016 e del D.M. 10.8.2018".

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, ricevuta istanza dall'interessato o dal Comune territorialmente competente, provvede all'acquisizione il parere tecnico necessario per l'espressione della valutazione di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale. Il parere tecnico è rilasciato, a firma congiunta, dai Direttori Sanitari dell'Azienda territoriale e dell'Azienda ospedaliera presenti sul territorio dove insiste la struttura, che si avvarranno delle strutture aziendali competenti in materia.

Il parere tecnico è decretato dal direttore della direzione regionale Sanità, welfare e coesione sociale che potrà avvalersi del Comitato tecnico dell'Area Vasta territorialmente competente di cui all'art. 9 ter, comma 2, della L.R. n. 40/2005 e successive modifiche e del Tavolo tecnico regionale di cui alla DGRT. n. 1001/2018 per quanto di rispettiva competenza.

Per il rilascio del parere relativo alla disciplina di genetica medica, laboratorio di genetica medica e servizio clinico di genetica medica (B1.13), il direttore della direzione Sanità, welfare e coesione sociale si avvale del Tavolo tecnico regionale di cui alla DGRT. n. 1001/2018.

Per il rilascio del parere relativo alle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti

(B1.14b) il direttore della direzione Sanità, welfare e coesione sociale si avvale del Referente del Centro regionale sangue.

3. Strumenti

Costituiscono strumenti per la verifica di compatibilità il Piano sanitario e sociale integrato regionale, la programmazione di area vasta e il Piano di Area Vasta.

Verifica di funzionalità.

1. Ambiti di applicazione

Sono soggetti a verifica di funzionalità rispetto alla programmazione regionale tutte le strutture sanitarie di ricovero ospedaliero ed extraospedaliero (residenziale e semiresidenziale) e viene disposta in relazione alle strutture e alle attività di processo per i quali venga presentata domanda di rilascio o di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

Sono esclusi dalla verifica di funzionalità le strutture sanitarie ambulatoriali, di specialistica e diagnostica, salvo per le seguenti discipline:

- 1) disciplina di radioterapia;
- 2) disciplina di medicina nucleare, compresa P.E.T. ed altra alta tecnologia
- 3) strutture di genetica medica, laboratorio di genetica medica e servizio clinico di genetica medica
- 4) risonanza magnetica

Per le strutture pubbliche ed equiparate la verifica di funzionalità si dà per acquisita per:

- strutture esistenti in quanto previste negli atti di programmazione regionale
- le nuove attività e strutture per le quali sia stata riconosciuta la compatibilità
- in caso di rinnovo dell'accreditamento istituzionale.

2. Modalità

Come previsto dalla L.R. n. 51/2009 art. 29, comma 2 e 3, la Giunta regionale rilascia o rinnova l'accreditamento istituzionale alle strutture pubbliche, equiparate e private che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale ed in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, ricevuta istanza di accreditamento, provvede all'acquisizione il parere tecnico necessario per l'espressione della valutazione di funzionalità rispetto al fabbisogno regionale. Il parere tecnico è rilasciato, a firma congiunta, dai Direttori Sanitari dell'Azienda territoriale e dell'Azienda ospedaliera presenti sul territorio dove insiste la struttura, che si avvarranno delle strutture aziendali

competenti in materia.

Il parere tecnico è decretato dal direttore della direzione regionale Sanità, welfare e coesione sociale che potrà avvalersi del Comitato tecnico dell'Area Vasta territorialmente competente di cui all'art. 9 ter, comma 2, della L.R. n. 40/2005 e successive modifiche.

Effettuato positivamente l'accertamento della funzionalità, l'accreditamento istituzionale viene rilasciato con atto regionale subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti.

3. Strumenti

Costituiscono strumenti per la verifica di funzionalità il Piano sanitario e sociale integrato regionale, la programmazione di area vasta e il Piano di Area Vasta.

Verifica di compatibilità e funzionalità.

In base a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento di attuazione n. 79/R del 2016 e successive modifiche, il Comune o, nei casi previsti dalla normativa, il soggetto interessato può, al fine di abbreviare i tempi del procedimento amministrativo, acquisire contestualmente il parere di compatibilità e il parere di funzionalità.